

Roma, 27 marzo 2018

## **Circolare n. 66/2018**

### **Oggetto: Previdenza – Sgravi contributivi per l’assunzione di giovani – Circolari INPS nn. 48 e 49 del 19.3.2018.**

In attuazione della *Legge di Bilancio 2018* (art. 1, commi 893 e 894 della legge n. 205/2017) e del Programma europeo *Garanzia Giovani* (raccomandazione UE del 22.4.2013), l’ANPAL (*Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro*) anche per quest’anno ha istituito due distinti sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato (anche in apprendistato), rispettivamente, di giovani al Sud (*Incentivo Occupazione Mezzogiorno*) e di giovani iscritti al programma *Garanzia Giovani* (*Incentivo Occupazione NEET - Not in Education, Employment or Training*, cioè non occupati, né inseriti in percorsi di studio o formazione). In entrambi i casi è prevista la decontribuzione totale INPS per un anno fino a un massimo di 8.060 euro per ciascun lavoratore assunto, ferma restando la contribuzione in misura piena a carico dei lavoratori.

L’INPS ha fornito le indicazioni operative per usufruire dei suddetti sgravi di cui si segnalano gli aspetti principali.

- Nel caso dell’*Incentivo Occupazione Mezzogiorno* lo sgravio a favore dei datori di lavoro spetta per ciascuna assunzione effettuata al Sud dall’1 gennaio al 31 dicembre 2018 di giovani disoccupati di età compresa tra i 16 ed i 34 anni, ovvero maggiori di 35 anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Nel caso invece dell’*Incentivo Occupazione NEET* lo sgravio spetta per ciascuna assunzione effettuata nello stesso periodo di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni.
- Nel caso dell’*Incentivo Occupazione Mezzogiorno* lo sgravio spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una delle regioni del Sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore; nel caso invece dell’*Incentivo Occupazione NEET* lo sgravio spetta per le assunzioni effettuate sull’intero territorio nazionale ad eccezione della provincia di Bolzano.
- Entrambi gli incentivi sono cumulabili, qualora ne ricorrano i presupposti, con lo sgravio triennale previsto dalla citata *Legge di Bilancio 2018* a favore dei datori di lavoro per le assunzioni di giovani con meno di 35 anni effettuate nel 2018.
- Per beneficiare degli sgravi i datori di lavoro devono presentare all’INPS in via telematica una domanda preliminare di ammissione sulla base della modulistica presente sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it); in caso di accoglimento della domanda i datori di lavoro dovranno dare comunicazione all’INPS dell’avvenuta assunzione entro dieci giorni. L’agevolazione può essere fruita a partire dalla denuncia contributiva di competenza del mese di aprile, mentre il recupero degli eventuali arretrati spettanti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo potrà essere effettuato con la denuncia di competenza di non oltre giugno. Gli sgravi saranno autorizzati dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande di ammissione.
- L’accesso agli incentivi è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 296/2006 (regolarità contributiva, osservanza delle disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori e applicazione dei contratti collettivi), nonché al rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti *de minimis* (Regolamento UE n. 1407/2013) che, come è noto, fissa in 200 mila euro (100 mila euro per il settore trasporti) il tetto massimo di aiuti erogabili a favore della medesima azienda nell’arco di un triennio; detto limite è superabile esclusivamente qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.

Fabio Marrocco  
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [4/2018](#), [57/2017](#) e [52/2017](#)  
Allegati due  
Gr/gr

Roma, 19/03/2018

Destinatari omessi

**Circolare n. 48**

**OGGETTO: Decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 3 del 2 gennaio 2018. Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

**SOMMARIO:** Il decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 3 del 2 gennaio 2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto direttoriale n. 83 del 5 marzo 2018, prevede un nuovo incentivo per l'assunzione di giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani". L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse specificamente stanziata. L'agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

#### **INDICE**

1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo
3. Ambito territoriale di ammissione all'incentivo e importi stanziati
4. Rapporti incentivati
5. Assetto e misura dell'incentivo
- 5.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante
6. Condizioni di spettanza dell'incentivo
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato
- 7.1 L'incremento occupazionale netto
8. Coordinamento con altri incentivi
- 8.1 Cumulabilità con l'incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
9. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro
10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET
12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018
13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG
14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva
15. Istruzioni contabili

#### **PREMESSA**

Con il decreto direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018, pubblicato in data 26 gennaio 2018, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha disciplinato l'incentivo "Occupazione NEET", disponendo che la gestione dello stesso sia in capo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Con la presente circolare si illustra la disciplina contenuta nel citato decreto direttoriale e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo.

#### **1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio**

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani"<sup>(1)</sup>.

Intendendo favorire l'occupazione attraverso misure premianti nei confronti dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni, il decreto citato prevede espressamente che l'assunzione non debba rappresentare adempimento di un obbligo. In tal senso, il decreto richiama e riafferma quanto già previsto, come principio generale, dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all'assunzione non spettano se la stessa è mera attuazione di un obbligo legale o contrattuale (cfr., sul punto, il successivo paragrafo 6).

#### **2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo**

L'incentivo spetta, fatte salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 7, per l'assunzione di giovani aderenti al "Programma Operativo Nazionale Ini-

ziativa Occupazione Giovani" (in breve "Programma Garanzia Giovani") a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione.

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti **NEET** - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/13.

### **3. Ambito territoriale di ammissione all'incentivo e importi stanziati**

La nuova agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell'intero territorio nazionale, a esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano.

Come espressamente previsto all'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 3/2018, nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dei territori per cui è previsto l'incentivo, l'agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziati, pari a 100.000.000 di euro (cfr. articolo 12 del decreto direttoriale n. 3/2018).

### **4. Rapporti incentivati**

L'incentivo, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto direttoriale n. 3/2018, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

Ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, sono incentivabili le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l'incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell'ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 4, decreto n. 3/2018).

Inoltre, non sono ammessi all'incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l'agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Ciò perché, nelle ipotesi di trasformazione il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio ovvero la condizione di NEET prima illustrata.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

### **5. Assetto e misura dell'incentivo**

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **671,66** euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto di sgravio è necessario seguire le indicazioni già fornite dall'Istituto nelle più recenti circolari riguardanti le agevolazioni all'assunzione e fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio<sup>(2)</sup>.

Inoltre, nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato<sup>(3)</sup>.

Con riferimento al periodo di godimento dell'agevolazione, si precisa, come già chiarito per altre agevolazioni all'occupazione, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio<sup>(4)</sup>.

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, l'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il

termine perentorio del 29 febbraio 2020. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2020.

### **5.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante**

Il decreto direttoriale n. 3/2018 dell'ANPAL, nel disciplinare, all'articolo 4, le tipologie contrattuali incentivate, prevede che l'agevolazione possa essere riconosciuta anche nell'ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Pertanto, essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nell'ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell'incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.

Nell'ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a dodici mesi, l'importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a sei mesi, l'importo massimo dell'incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro.

Nessun beneficio spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all'articolo 47, comma 7, del d.lgs. n.81/2015, anche se compreso nei dodici mesi dall'inizio della fruizione.

Al riguardo, si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell'incentivo, l'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro per i primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

### **6. Condizioni di spettanza dell'incentivo**

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

- rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia:
  - adempimento degli obblighi contributivi;
  - osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  - rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all'occupazione, si ricorda che:

1) l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (articolo 31, comma 1, lettera a);

2) l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (articolo 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) - il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori;

3) l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (articolo 31, comma 1, lettera c);

4) l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (articolo 31, comma 1, lettera d);

5) l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte



dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (articolo 31, comma 3).

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell'incentivo in quanto l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

- l'articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni in favore dell'ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento per riduzione di personale;

- l'articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone inoltre il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;

- l'articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in materia di trasferimenti di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un'azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza delle quali l'azienda che subentra ad un'altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr., al riguardo, contratto collettivo multiservizi).

## **7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato**

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis – o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto direttoriale, che qui si riportano:

1) l'assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;

2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:

a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;

b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze 10 novembre 2017, n. 335, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Si ribadisce, sull'argomento, che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis o applicazione dell'agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all'articolo 7 del decreto direttoriale n. 3/2018) esclude l'operatività dell'altro, in quanto tra di loro alternativi.

### **7.1. L'incremento occupazionale netto**

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno".

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione "si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell'anno successivo all'assunzione".

Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata, come già chiarito nell'interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere inteso nel senso che l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata". Pertanto, l'incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

Si precisa, sul punto, che l'agevolazione in argomento, in forza del disposto dell'articolo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 150/2015 e ribadito all'articolo 7, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.

L'incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

Per la valutazione dell'incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo, ovviamente, le prestazioni di lavoro cosiddetto occasionale di cui all'articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017.

Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell'incentivo oltre i limiti degli aiuti de minimis - deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale s'intende fruire dell'incentivo.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

### **8. Coordinamento con altri incentivi**

L'incentivo, come previsto dall'articolo 9 del decreto direttoriale n. 3/2018, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione, come di seguito illustrato, per l'incentivo previsto dall'articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017.

#### **8.1. Cumulabilità con l'incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**

L'articolo 8 del decreto direttoriale n. 3/2018 prevede la possibilità di cumulare l'incentivo Occupazione NEET con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di bilancio 2018. Al riguardo, si precisa che non osta al cumulo con la suddetta misura il disposto di cui al comma 114 della legge n. 205/2017, che prevede la non cumulabilità "con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi". Tale disposto, infatti, si applica agli strumenti previgenti e non a quelli introdotti successivamente alla sua entrata in vigore.

La cumulabilità risulta, inoltre, coerente con i principi generali e in esecuzione degli indirizzi che regolano i Fondi Strutturali e di Investimento Europei, secondo i quali gli interventi cofinanziati dall'Unione Europea rivestono un carattere di addizionalità rispetto alle politiche nazionali degli Stati Membri.

Pertanto, se l'assunzione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all'incentivo Occupazione NEET, quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, del decreto n. 3/2018, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi INAIL - nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro.

Di conseguenza, nell'ipotesi di cumulo tra l'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l'incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest'ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l'incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l'importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (euro 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (euro 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Al fine di rendere più chiaro il sistema del cumulo, si espongono i seguenti esempi:

I. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Alfa è pari a 400,00 euro mensili.

Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 per un importo massimo mensile pari a 200 euro (50% dei contributi totali).

Il datore di lavoro potrà, inoltre, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell'incentivo Occupazione NEET, per un ammontare mensile pari a 200 euro.

II. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Beta è pari a 600,00 euro mensili.

Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018. Tuttavia, poiché l'esonero per l'assunzione di giovani, per ogni singolo mese, non può superare il massimale di 250 euro, l'importo fruibile non potrà superare tale soglia.

Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell'incentivo Occupazione NEET, esponendo a tale titolo l'importo complessivo pari a 350 euro (50 euro non conguagliati con l'esonero, più 300 euro, pari al 50% della contribuzione datoriale).

III. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Gamma è pari a 800,00 euro mensili.

Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell'esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2018. Tuttavia, poiché l'esonero prevede un massimale mensile di 250 euro, l'importo fruibile non potrà superare tale soglia.

Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell'incentivo Occupazione NEET, nei limiti dell'importo massimo mensile riconoscibile che, come evidenziato poco sopra, in cumulo con l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018, ammonta a 421,66 euro. Quindi, rispetto ad una contribuzione datoriale mensile pari a 800 euro, l'importo fruibile a titolo delle due agevolazioni sarà pari a 250 euro per l'esonero strutturale previsto dalla legge di bilancio 2018 e 421,66 euro per l'incentivo NEET.

### **9. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro**

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione a tempo indeterminato, il decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza, di seguito illustrato (cfr. articolo 10, decreto direttoriale citato).

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "NEET", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it). - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando i seguenti dati:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (cfr., sul punto paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all'occupazione dei giovani disciplinato dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017);
- se per l'assunzione intende fruire anche dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.

Il modulo è accessibile seguendo il percorso "Accedi ai servizi", "Altre tipologie di utente", "Aziende, consulenti e professionisti", "Servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e PIN), "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente".

L'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:



- consulta gli archivi informatici dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia iscritto al Programma "Garanzia giovani", sia profilato e sia stato preso in carico;
- calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;
- verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;
- informa – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Analogamente, l'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell'archivio dell'ANPAL, risulti che il giovane sia registrato al Programma "Garanzia Giovani" ma non sia stata completata la procedura di presa in carico da parte della struttura competente, rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni. Durante tale periodo, l'ANPAL, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, interesserà la Regione presso la quale il giovane ha dato la sua adesione al Programma "Garanzia giovani" ovvero, in caso di scelta plurima, la Regione in cui sarà svolta la prestazione lavorativa. A seguito della segnalazione da parte dell'ANPAL, la Regione interessata, entro 15 giorni, provvederà alla presa in carico del giovane. Nelle ipotesi in cui la Regione non provveda al suddetto adempimento nel termine indicato, l'ANPAL stessa procederà alla presa in carico centralizzata, acquisendo le informazioni mancanti anche mediante autodichiarazione del giovane.

Pertanto, se entro il suddetto termine di 30 giorni, il giovane verrà preso in carico da parte della struttura competente o procederà all'autodichiarazione, la richiesta di riconoscimento dell'agevolazione, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018 - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.

Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.

Più specificamente, è necessario che corrispondano i seguenti dati:

- il codice fiscale del datore di lavoro;
- la tipologia di rapporto di lavoro per cui spetterebbero i benefici;
- il codice fiscale del lavoratore.

Si ribadisce, inoltre, che l'importo massimo dell'incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro, parametrato alla contribuzione datoriale effettivamente dovuta, non può superare l'ammontare di 671,66 euro mensili; nell'ipotesi di cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018, l'importo massimo di 671,66 euro è comprensivo anche del beneficio riconosciuto a tale titolo, pari a massimo 250 euro su base mensile.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato che impone l'individuazione di un importo massimo di aiuti concedibili, il tetto massimo già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l'ipotesi, descritta al precedente paragrafo 5.1, di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.



La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'ANPAL e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

#### **10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze**

L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della circolare in oggetto, non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltro, ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza (cfr. articolo 11, commi 2 e 3, del decreto direttoriale).

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall'INPS - contrassegnate dallo stato di "Aperta" - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Con riferimento alle istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l'elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

#### **11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET**

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "NEET" avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L491" avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- con il codice "L492" avente il significato di "arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")".

Diversamente, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "DION" avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L493" avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- con il codice "L494" avente il significato di "arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")".

I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati - sempre nei limiti dell'importo massimo mensile ammesso - o restituire somme non spettanti, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'incentivo spettante.

Si fa, infine, presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ex articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di legittimità dell'operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente (la quale terrà nota dell'eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione "Annotazioni" della procedura Iscrizione e variazione azienda), all'atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante procederà nel modo seguente:

- indicare il lavoratore in questione, nell'elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 2T (avente il significato di "Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo d'impresе che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico");
- valorizzare contemporaneamente l'elemento <MatricolaProvenienza> con l'indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell'elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T senza la contemporanea valorizzazione dell'elemento <MatricolaProvenienza>.

## **12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018**

I datori di lavoro autorizzati all'incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante, nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis, dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "IONC" avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "**L495**" avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- con il codice "**L496**" avente il significato di "arretrati gennaio e febbraio 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")".

datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <Denuncia Individuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <**Tipo Incentivo**> dovrà essere inserito il valore "**NETC**" avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <**CodEnte Finanziatore**> dovrà essere inserito il valore "**H00**" (Stato);
- nell'elemento <**Importo Corr Incentivo**> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <**Importo Arr Incentivo**> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "**L497**" avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- con il codice "**L498**" avente il significato di "arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")".

I datori di lavoro che devono recuperare importi non conguagliati - sempre nei limiti dell'importo massimo mensile ammesso - o restituire somme non spettanti, si devono avvalere della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività e che vogliono fruire dell'incentivo spettante.

Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ex articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c., valgono le stesse indicazioni fornite alla fine del paragrafo precedente.

### **13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG**

Il datore di lavoro agricolo all'atto, della prenotazione dell'incentivo occupazionale attraverso la procedura DiResCo, dovrà indicare, oltre alla retribuzione lorda mensile media, l'aliquota contributiva a suo carico al netto degli eventuali esoneri per zone svantaggiate e/o montane.

Come già esposto al paragrafo 5, si precisa che oggetto del beneficio è la contribuzione datoriale effettivamente sgravabile e quindi la contribuzione calcolata al netto delle riduzioni per zone montane e svantaggiate per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone.

A seguito dell'ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2018.

A tal fine è istituito il nuovo Codice di Autorizzazione (CA) NT avente il significato di "Incentivo Occupazione NEET Decreto Direttoriale ANPAL 2 gennaio 2018 n. 3".

Il codice di autorizzazione NT sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo al modulo di conferma.

I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del CA NT consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.



La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.

La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. la circolare n. 46/2011) e, pertanto, l'eventuale "scarto" della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.

Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.

Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:

- per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
- nel campo CODAGIO il C.A. NT;
- nel campo retribuzione l'importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile.

Il calcolo dell'effettivo importo dell'incentivo spettante all'azienda sarà effettuato a cura dell'Istituto a seguito dell'elaborazione dei dati trasmessi tramite DMAG.

Pertanto, in sede di tariffazione, dopo l'effettuazione del calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà altresì calcolato l'importo del bonus mensile effettivamente spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni effettivamente dichiarate mediante l'applicazione delle aliquote al netto delle suddette riduzioni.

In vero, qualora il calcolo contributivo come sopra descritto comporti la determinazione di un valore inferiore di quello esposto con il tipo retribuzione "Y", il bonus sarà pari a quello calcolato dall'Istituto; qualora, invece, il calcolo contributivo comporti la determinazione di un valore superiore a quello esposto nel campo tipo retribuzione "Y", quest'ultimo rappresenterà il valore spettante in quanto rappresenta il valore massimo impegnato.

Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al 1° trimestre 2018, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.

#### **14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva**

##### **• Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione NEET**

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2018, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'Anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "D" "Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, per esporre il beneficio spettante, dovranno invece compilare l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'Anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "E" "Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.



Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l'elemento V1\_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.

**• Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018**

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2018, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica autorizzati all'incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'Anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "F" "Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n.3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis per esporre il beneficio spettante, dovranno invece compilare l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'Anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "G" "Incentivo Occupazione NEET di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l'elemento V1\_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.

### **15. Istruzioni contabili**

Per la contabilizzazione dell'incentivo previsto dal decreto direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018, al fine di favorire l'occupazione dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non coinvolti in altre attività formative, si istituiscono nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali e altre agevolazioni contributive) i seguenti conti suddivisi per tipologia di agevolazione.

Con riferimento ai datori di lavoro che fruiscono dell'Incentivo Occupazione distinto tra "Incentivo Occupazione (nel rispetto degli aiuti de minimis)" codice tipo incentivo "NEET", e "Incentivo Occupazione in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti de minimis)" codice "IONC", di cui al decreto direttoriale dell'ANPAL n.3/2018, si istituisce il seguente conto:

GAW32165 - Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, di cui al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) anche in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 ess., della legge n. 205/2017 "(nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis")"; di cui al Decreto Direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018.

*Riguardo i datori di lavoro che fruiscono dell'Incentivo Occupazione NEET (oltre i limiti in materia di aiuti de minimis), contraddistinto nella dichiarazione Uniemens dal codice tipo incentivo "DION" e dell'Incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero previsto dall'art. 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017(oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis") contraddistinto nella dichiarazione Uniemens dal codice tipo incentivo "NETC" di cui al decreto direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018si istituisce il seguente conto:*

*GAW32166 - Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni anche in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis"), di cui al Decreto Direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018.*

*Al conto GAW32165, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM, verranno imputate le somme evidenziate nel flusso UniEmens con i codice "L491" e "L495" per il conguaglio incentivo corrente; "L492" e "L496" per il versamento degli arretrati di gennaio, febbraio e marzo.*

*Similmente, al conto GAW32166 verranno rilevati gli importi che nel DM2013 "VIRTUALE" sono evidenziati con i codici "L493" e "L497" per il conguaglio incentivo corrente; "L494" e "L498" per il versamento degli arretrati di gennaio, febbraio e marzo.*

*Ai fini della rilevazione contabile degli oneri, da imputare ai medesimi conti, relativi agli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro agricoli che si avvalgono delle dichiarazioni contributive DMAG, le istruzioni contabili verranno fornite direttamente alla procedura conferente per i necessari adeguamenti.*

*Gli stessi conti rileveranno l'onere per gli incentivi a favore dei datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione UniEmens sezione <ListaPosPA>.*

*Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all'incentivo in argomento. Si riportano in allegato le variazioni al piano dei conti.*

*Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele*

---

*(1) Circa l'individuazione dei datori di lavoro privati, cfr., da ultimo, la circolare n. 40/2018, relativa all'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani.*

*(2) Cfr. da ultimo, il paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all'occupazione dei giovani disciplinato dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017.*

*(3) In tali ipotesi, come espressamente previsto dal medesimo articolo, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.*

*(4) Ai fini della sospensione e del successivo differimento nella fruizione del beneficio, si riporta quanto previsto in proposito nel messaggio n. 72 del 21 marzo 2000: "nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità con relativo differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici contributivi, il datore di lavoro, sulle integrazioni della retribuzione poste a suo carico dalle previsioni contrattuali durante il periodo di astensione, è tenuto al versamento dell'ordinaria contribuzione senza la possibilità di fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate".*



## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”, che all’art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE e s.m.i.;

**VISTE** le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell’8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull’occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

8



definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;

**VISTO** il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto



riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea con decisione CCI 2014IT16M8PA001 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, che ha individuato, tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni, la Misura "Bonus Occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

**VISTA** la decisione della Commissione Europea C(2017) 8927 del 18.12.2017 di approvazione della riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG);

**VISTO** l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008;

**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 -



nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – di individuazione, per il 2018, dei settori e delle professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015 del 29 dicembre 2015 che disciplina i rapporti giuridici tra l'ANPAL (già Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 istitutivo del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

**VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modificazioni e integrazioni concernente “Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;



**VISTO** il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l’ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

**VISTO** l’articolo unico, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, di cui all’articolo 44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l’inserimento occupazionale dei giovani;

**CONSIDERATO** che l’elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l’assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani;

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

#### **Principi generali**

1. Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” è istituito l’incentivo denominato “Incentivo Occupazione NEET”.
2. La gestione della misura è affidata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di Organismo Intermedio.
3. Con cadenza mensile l’INPS comunica all’ANPAL i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per l’incentivo in parola e il saldo disponibile.

### **Articolo 2**

#### **Destinatari dell’incentivo**

1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma “Garanzia Giovani”, spetta un incentivo il cui importo è definito dall’articolo 5 del presente decreto.

6

2. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che siano aderenti al Programma "Garanzia Giovani", in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13; nel caso di giovani di età inferiore ai 18 anni, questi devono aver assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione.
3. Qualora, al momento dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 10, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, ANPAL interessa prontamente la Regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la Regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico del giovane interessato.
4. Decorsi inutilmente i 15 giorni ANPAL procede alla presa in carico centralizzata acquisendo le informazioni mancanti anche mediante autodichiarazione del giovane.
5. Fatto salvo il caso di cui al comma 4, la Regione o Provincia autonoma provvede a verificare in sede di presa in carico i requisiti di accesso al programma.
6. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12.

### **Articolo 3**

#### **Ambito territoriale di ammissibilità**

1. L'incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l'assunzione, sia ubicata su tutto il territorio nazionale con l'esclusione della provincia autonoma di Bolzano.
2. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dei territori di cui al comma 1, l'incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

### **Articolo 4**

#### **Tipologie contrattuali incentivate**

1. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani di cui all'articolo 2 con una delle seguenti tipologie contrattuali:



- a. contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- b. contratto di apprendistato professionalizzante;
2. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
3. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
4. L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

## **Articolo 5**

### **Importo dell'incentivo**

1. L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
3. L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.

## **Articolo 6**

### **Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato**

1. L'incentivo di cui al presente decreto è fruito alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole:
  - a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
  - b) oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, alle condizioni previste dall'articolo 7.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, in caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia

di aiuti di stato in regime “de minimis”, l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge.

## Articolo 7

### Fruizione dell’incentivo oltre i limiti del regime “de minimis”

1. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
2. L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4.
3. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata, secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 150/2015.
4. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
5. L’incentivo di cui al presente decreto è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
6. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di cui al comma 2, ricorra una delle seguenti condizioni:
  - a) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);



- b) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  - c) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  - d) il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
7. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sulla base delle rispettive competenze.

## Articolo 8

**Cumulabilità con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile di cui all'art. 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**

- 1. L'incentivo è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'art. 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
- 2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l'incentivo è fruibile per la parte residua, fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo complessivo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

## Articolo 9

**Incumulabilità con altri incentivi**

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, l'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.



## Articolo 10

### Procedimento di ammissione all'incentivo

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall'Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
2. L'INPS determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto, verifica, mediante procedure telematiche, la registrazione del lavoratore assunto al Programma "Garanzia Giovani" e, accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica l'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo in favore del datore di lavoro.
3. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
4. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

## Articolo 11

### Autorizzazione dell'incentivo e limiti di spesa

1. L'INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili previste dall'art. 12 del presente decreto, sulla base di una stima previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'INPS autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

## **Articolo 12** **Dotazione finanziaria**

1. La gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a 100 milioni di euro che graveranno sul PON IOG.

## **Articolo 13** **Disposizioni finali**

1. La disciplina dei rapporti tra l'ANPAL e l'INPS, nonché dei reciproci obblighi, è definita con il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015 del 29 dicembre 2015 e successive modifiche.
2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL [www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it).

ROMA, addì 30 dicembre 2017

Salvatore Pirrone  




## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", che all'art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e s.m.i.;

**VISTE** le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e



definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*;

**VISTO** il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto

riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea con decisione CCI 2014IT16M8PA001 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, che ha individuato, tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni, la Misura "Bonus Occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

**VISTA** la decisione della Commissione Europea C(2017) 8927 del 18.12.2017 di approvazione della riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG);

**VISTO** l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 (che abroga il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013) recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 -

nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – di individuazione, per il 2018, dei settori e delle professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015 del 29 dicembre 2015 che disciplina i rapporti giuridici tra l'ANPAL (già Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 istitutivo del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

**VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente "Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modificazioni e integrazioni concernente "Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91";



**VISTO** il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** l’art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l’ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

**VISTO** l’articolo unico, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, di cui all’articolo 44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l’inserimento occupazionale dei giovani;

**CONSIDERATO** che l’elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l’assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018 (sottoscritto in data 30 dicembre 2017) con il quale è stata istituita la misura “Incentivo Occupazione NEET” del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG):

## DECRETA

### Articolo 1

1. Al Decreto Direttoriale n. 3 del 2 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all’articolo 7, comma 6, la lettera a) è così sostituita: “il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017”.

## Articolo 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL [www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it).

ROMA, addì

Salvatore Pirrone  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

## VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW32165
Denominazione completa	Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni, di cui al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) anche in cumulo con l'esonero previsto dall'art.1, comma 100 e ss, della legge n. 205/2017 " <i>(nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis")</i> "; di cui al Decreto Direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018.
Denominazione abbreviata	INC.D.L.ASS.GIOV.NEI LIMITI.DD.3/2018- CUM.ESON.

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW32166
Denominazione completa	Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di giovani di età compresa tra i 16 ed i 29 anni di cui al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG) anche in cumulo con l'esonero previsto dall'art.1, comma 100 e ss, della legge n. 205/2017 " <i>(oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")</i> ", di cui al Decreto Direttoriale dell'ANPAL n. 3/2018.
Denominazione abbreviata	INC.D.L.ASS.GIOV.OLTRELIMITI.DD.3/18- CUM.ESON.



**INPS**

**Centrale Entrate e Recupero Crediti  
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali  
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi**

**Roma, 19/03/2018**

Destinatari omessi

**Circolare n. 49**

**OGGETTO: Decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del 2 gennaio 2018. Incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

**SOMMARIO:** Il decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del 2 gennaio 2018, pubblicato il 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto direttoriale n. 81 del 5 marzo 2018, prevede un incentivo per l'assunzione di soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015. L'incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 in regioni "meno sviluppate" o "in transizione", nei limiti delle risorse specificamente stanziare. L'agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l'esonero contributivo all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'articolo 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

#### INDICE

1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo
3. Ambito territoriale di ammissione all'incentivo
- 3.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e le sedi competenti. Attribuzione C.A. 0L
4. Rapporti incentivati
5. Assetto e misura dell'incentivo
- 5.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante
6. Condizioni di spettanza dell'incentivo
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato
- 7.1 L'incremento occupazionale netto
8. Coordinamento con altri incentivi
- 8.1 Cumulabilità con l'incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
9. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro
10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze
11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione Mezzogiorno
12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione Mezzogiorno in cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018
13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG
14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva
15. Istruzioni contabili

#### PREMESSA

Con il decreto direttoriale n. 2 del 2 gennaio 2018, pubblicato il 26 gennaio 2018, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), in attuazione della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 893, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) e al fine di favorire le assunzioni con contratto a tempo indeterminato nelle regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e nelle regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise, Sardegna) -, ha disciplinato l'incentivo "Occupazione Mezzogiorno", disponendo che la gestione dello stesso sia in capo all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Con la presente circolare si illustra la disciplina contenuta nel citato decreto direttoriale e si forniscono le indicazioni operative per la fruizione dell'incentivo.

#### **1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio**

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori disoccupati<sup>(1)</sup>.

*Intendendo favorire l'occupazione attraverso misure premianti nei confronti dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni, il decreto citato prevede espressamente che l'assunzione non debba rappresentare adempimento di un obbligo. In tal senso, il decreto richiama e riafferma quanto già previsto, come principio generale, dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 150/2015, in base al quale gli incentivi all'assunzione non spettano se la stessa costituisce attuazione di un obbligo legale o contrattuale (cfr., sul punto, il successivo paragrafo 6).*

## **2. Lavoratori per i quali spetta l'incentivo**

*L'incentivo in esame spetta per l'assunzione di persone disoccupate ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del medesimo decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego.*

*Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un'età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell'accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato, salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 7.*

*Diversamente, il lavoratore che, al momento dell'assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato e ferme restando le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo paragrafo 7, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, pubblicato in data 8 febbraio 2018. Al riguardo, si specifica che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l'assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alla misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.*

*Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell'incentivo, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l'incentivo. In considerazione della finalità antielusiva della predetta condizione, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.*

## **3. Ambito territoriale di ammissione all'incentivo**

*L'incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione "meno sviluppata" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.*

*Come espressamente previsto all'articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 2/2018, nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori da una delle regioni per le quali è previsto l'incentivo, l'agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.*

*Diversamente, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro da una regione "in transizione" verso una regione "meno sviluppata" o, al contrario, da una regione "meno sviluppata" ad una Regione "in transizione", l'incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.*

*L'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare che ammontano a 200.000.000,00 di euro, importo che, a seguito dell'approvazione del Programma Operativo Complementare SPAO, potrà essere incrementato fino a 500.000.000 di euro complessivi (articolo 12, decreto direttoriale n. 2/2018).*

### **3.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e le sedi competenti. Attribuzione C.A. OL**

*Come precisato nel paragrafo precedente, il beneficio spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione "meno sviluppata" o "in transizione", indipendentemente dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.*

*Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro, avente sede legale in una regione diversa da quelle sopra elencate, assuma lavoratori per una prestazione lavorativa da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni meridionali, è necessario che la sede INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca, nelle caratteristiche contributive della matricola, il codice di autorizzazione "OL", che, dal 1° gennaio 2018, assume il significato di "Datore di lavoro che effettua l'accantonamento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno".*

*Pertanto, le strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all'interno delle regioni ammesse, che tale unità operativa risulta regolarmente associata al*

datore di lavoro e registrata all'interno dell'apposita sezione del "Fascicolo elettronico aziendale" e che il soggetto interessato ha già ricevuto un'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione mediante la compilazione dello specifico modulo telematico, possono attribuire il codice di autorizzazione "OL" con data inizio validità dal mese di instaurazione del rapporto di lavoro incentivato e con fine validità nel mese di competenza gennaio 2020, data ultima per la fruizione dell'agevolazione in trattazione.

Si ribadisce, al riguardo, che, ai fini della legittima fruizione dell'incentivo, il lavoratore deve essere impiegato in un'unità operativa sita nelle regioni "meno sviluppate" o "in transizione", pena la revoca del beneficio.

#### **4. Rapporti incentivati**

L'incentivo, come espressamente previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n. 2/2018, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

Ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto, sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l'incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell'ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l'incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno, che a tempo parziale.

Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 2/2018 (cfr. sul punto art. 1, comma 1, lettera b), decreto direttoriale ANPAL n. 81/2018); si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell'ulteriore requisito dell'assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (cfr. articolo 2, comma 3, decreto direttoriale n. 2/2018).

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 5, decreto n. 2/2018).

Inoltre, non sono ammessi all'incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

#### **5. Assetto e misura dell'incentivo**

L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro - con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL - per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **671,66** euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (e 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni oggetto di sgravio è necessario seguire le indicazioni già fornite dall'Istituto nelle recenti circolari e fare riferimento, ai fini della delimitazione dell'agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio<sup>(2)</sup>.

Inoltre, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

Con riferimento al periodo di godimento dell'agevolazione, si precisa, come già chiarito per altre agevolazioni, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio<sup>(3)</sup>.

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, come espressamente previsto dall'articolo 5, comma 3, del decreto direttoriale n. 2/2018, l'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il



termine perentorio del 29 febbraio 2020. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l'ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell'incentivo è quello di competenza gennaio 2020.

### **5.1. Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato professionalizzante**

Il decreto direttoriale n. 2/2018 dell'ANPAL, nel disciplinare, all'articolo 4, le tipologie contrattuali incentivate, prevede che l'agevolazione possa essere riconosciuta anche nell'ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Pertanto, essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nell'ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell'incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato.

Nell'ipotesi in cui, invece, la durata del periodo formativo inizialmente concordata sia inferiore a dodici mesi, l'importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata dello stesso. Ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale è previsto un periodo formativo di durata pari a sei mesi, l'importo massimo dell'incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro.

Nessun beneficio spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all'articolo 47, comma 7, del d.lgs. n.81/2015, anche se compreso nei dodici mesi dall'inizio della fruizione.

Al riguardo, si precisa inoltre che, ai fini della legittima fruizione dell'incentivo, l'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro nei primi dodici mesi di rapporto; per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro continuerà ad applicare le aliquote contributive già previste per la specifica tipologia contrattuale.

### **6. Condizioni di spettanza dell'incentivo**

Il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

- rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia:
  - adempimento degli obblighi contributivi;
  - osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
  - rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all'occupazione, si ricorda quanto segue:

1) l'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (articolo 31, comma 1, lettera a);

2) l'incentivo non spetta se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché abbia cessato un rapporto a termine (articolo 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell'interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) - il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;

3) l'incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l'utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (articolo 31, comma 1, lettera c);

4) l'incentivo non spetta se l'assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (articolo 31, comma 1, lettera d);

5) l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (articolo 31, comma 3).

Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell'incentivo in quanto l'assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:

- l'articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell'ex-dipendente a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di licenziamento per riduzione di personale;

- l'articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone, inoltre, il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali;

- l'articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in materia di trasferimenti di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un'azienda (o un suo ramo) in crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano, ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza delle quali l'azienda che subentra ad un'altra è obbligata ad assumere i dipendenti della precedente azienda (cfr., al riguardo, contratto collettivo multiservizi).

### **7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato**

L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis – o, in alternativa, oltre tali limiti, alle condizioni previste dall'articolo 7 del citato decreto direttoriale, che qui si riportano:

1) l'assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;

2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti condizioni:

a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;

b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;

c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze 10 novembre 2017, n. 335, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Si ribadisce, sull'argomento, che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis o applicazione dell'agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all'articolo 7 del decreto direttoriale n. 2/2018) esclude l'operatività dell'altro, in quanto tra di loro alternativi.

#### **7.1. L'incremento occupazionale netto**

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l'incremento occupazionale netto deve intendersi come "l'aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno".

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell'operare la valutazione dell'incremento dell'occupazione "si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell'anno successivo all'assunzione".

Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata, come già chiarito nell'interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere inteso nel senso che l'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata e non una occupazione "stimata". Pertanto, l'incremento occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

Si precisa, sul punto, che l'agevolazione in argomento, in forza del disposto dell'articolo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l'incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità` ;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età` ;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Come espressamente previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150/2015 e ribadito all'articolo 7, comma 3, del decreto direttoriale n. 2/2018, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013.

L'incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.

Per la valutazione dell'incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo, ovviamente, le prestazioni di lavoro cosiddetto occasionale di cui all'articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017.

Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell'eventuale requisito dell'incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell'incentivo oltre i limiti degli aiuti de minimis - deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell'incentivo.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

## **8. Coordinamento con altri incentivi**

L'incentivo, come previsto dall'articolo 9 del decreto direttoriale n. 2/2018, non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione, come di seguito illustrato, per l'incentivo previsto dall'articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017.

### **8.1. Cumulabilità con l'incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**

L'articolo 8 del decreto direttoriale n. 2/2018, dando attuazione a quanto già disposto dall'articolo 1, comma 893, della legge n. 205/2017, prevede la possibilità di cumulare l'incentivo Occupazione Mezzogiorno con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile introdotto dalla legge di bilancio 2018.

L'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 ha previsto, a decorrere dal primo gennaio 2018, a favore di tutti i datori di lavoro privati, l'esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi INAIL – nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti di giovani che, al momento dell'assunzione, non abbiano compiuto trent'anni di età (cioè, non abbiano più di 29 anni e 364 giorni).



Solo per le assunzioni effettuate nel corso dell'anno 2018, il limite anagrafico è innalzato a trentacinque anni (cioè 34 anni e 364 giorni).

Se l'assunzione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100 e ss., della legge di bilancio 2018, consente al datore di lavoro, ricorrendone tutti i presupposti giuridici, di accedere anche all'incentivo Occupazione Mezzogiorno, quest'ultimo, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, del decreto direttoriale n. 2/2018, è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro – sempre con esclusione dei premi e contributi INAIL - nel limite massimo di 8.060,00 euro su base annua, importo che deve essere riparametrato e applicato su base mensile, per un ammontare mensile pari a 671,66 euro.

Pertanto, nell'ipotesi di cumulo tra l'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l'incentivo Occupazione Mezzogiorno, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest'ultimo incentivo è pari a 5.060 euro (8.060 euro totali per l'incentivo Occupazione mezzogiorno, cui va sottratto l'importo massimo riconoscibile di 3.000 euro per l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018), per un ammontare massimo, riparametrato su base mensile, pari a 421,66 euro (€ 5.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, per un importo massimo di 13,60 euro (€ 421,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo.

Al fine di rendere più chiaro il sistema del cumulo, si espongono i seguenti esempi:

I. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Alfa è pari a 400,00 euro mensili.

Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018 per un importo massimo mensile pari a 200 euro (50% dei contributi totali).

Il datore di lavoro potrà, inoltre, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell'incentivo Occupazione Mezzogiorno, per un ammontare mensile pari a 200 euro.

II. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Beta è pari a 600,00 euro mensili.

Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018. Tuttavia, poiché l'esonero per l'assunzione di giovani, per ogni singolo mese, non può superare il massimale di 250 euro, l'importo fruibile non potrà superare tale soglia.

Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell'incentivo Occupazione Mezzogiorno, esponendo a tale titolo l'importo complessivo pari a 350 euro (50 euro non conguagliati con l'esonero, più 300 euro, pari al 50% della contribuzione datoriale).

III. La contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro Gamma è pari a 800,00 euro mensili.

Il datore di lavoro potrà, per il 50% della contribuzione a suo carico, fruire dell'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018. Tuttavia, poiché l'esonero prevede un massimale mensile di 250 euro, l'importo fruibile non potrà superare tale soglia.

Il datore di lavoro potrà, comunque, fruire, per la restante quota di contribuzione a suo carico, dell'incentivo Occupazione Mezzogiorno, nei limiti dell'importo massimo mensile riconoscibile che, come evidenziato poco sopra, in cumulo con l'esonero previsto dalla legge di bilancio 2018, ammonta a 421,66 euro. Quindi, rispetto ad una contribuzione datoriale mensile pari a 800 euro, l'importo fruibile a titolo delle due agevolazioni sarà pari a 250 euro per l'esonero strutturale previsto dalla legge di bilancio 2018 e 421,66 euro per l'incentivo Mezzogiorno.

### **9. Procedimento di ammissione all'incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro**

Allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse prima di effettuare l'eventuale assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, il decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 prevede un particolare procedimento per la presentazione dell'istanza, di seguito illustrato (cfr. articolo 10, decreto direttoriale citato).

Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "OMEZ", disponibile all'interno dell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it) - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando i seguenti dati:

- il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
- la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa, che devono rientrare tra le regioni per le quali è previsto il finanziamento;
- l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
- la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (cfr., sul punto, paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all'occupazione dei giovani disciplinato dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017);
- se per l'assunzione/trasformazione intende fruire anche dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017.

*Il modulo è accessibile seguendo il percorso "Accedi ai servizi", "Altre tipologie di utente", "Aziende, consulenti e professionisti", "Servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e PIN), "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente".*

*L'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:*

- *consulta gli archivi informatici dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia disoccupato;*
- *calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata;*
- *verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto;*
- *informa – mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.*

*L'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta per carenza di fondi rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per 30 giorni; se entro tale termine si libereranno delle risorse utili, la richiesta verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.*

*Analogamente, l'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente non accolta in quanto, dalla consultazione dell'archivio dell'ANPAL, non risulta validamente rilasciata una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (D.I.D.), rimarrà valida - mantenendo la priorità acquisita dalla data di prenotazione - per un periodo massimo di 30 giorni. Durante tale periodo, l'INPS consulterà quotidianamente la banca dati dell'ANPAL al fine di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti circa la posizione del lavoratore.*

*Pertanto, se entro il suddetto termine di 30 giorni, l'ANPAL aggiornerà la posizione relativa al lavoratore, la richiesta di riconoscimento dell'agevolazione, se sussisteranno tutti gli altri presupposti legittimanti, verrà automaticamente accolta; diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni indicati, l'istanza perderà definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova richiesta di prenotazione.*

*Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza (cfr. l'articolo 10, comma 3, decreto direttoriale n. 2/2018) - l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.*

*L'inosservanza del termine di 10 giorni previsto per la presentazione della domanda definitiva di ammissione al beneficio determina l'inefficacia della precedente prenotazione delle somme, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro di presentare successivamente un'altra domanda.*

*Si invita, in proposito, a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/Unisomm) inerenti al rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/Unisomm non coerente.*

*Più specificamente, è necessario che corrispondano i seguenti dati:*

- *il codice fiscale del datore di lavoro;*
- *la tipologia di rapporto di lavoro per cui spetterebbero i benefici;*
- *il codice fiscale del lavoratore.*

*Si ribadisce, inoltre, che l'importo massimo dell'incentivo riconoscibile per ogni rapporto di lavoro, parametrato alla contribuzione datoriale effettivamente dovuta, non può superare l'ammontare mensile di 671,66 euro; nell'ipotesi di cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018, l'importo massimo di 671,66 euro è comprensivo anche del beneficio riconosciuto a tale titolo, pari a massimo 250 euro su base mensile.*

*Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato che impone l'individuazione di un importo massimo di aiuti concedibili, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.*

*Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione*

per l'ipotesi, descritta al precedente paragrafo 5.1, di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (UniEmens, Lista PosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'ANPAL e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

#### **10. Definizione cumulativa posticipata delle prime istanze**

L'autorizzazione alla fruizione dell'incentivo verrà effettuata dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Si precisa, al riguardo, che le richieste che perverranno nei 15 giorni successivi al rilascio del modulo telematico di richiesta dell'incentivo, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della circolare in oggetto, non verranno elaborate entro il giorno successivo all'inoltrato, ma saranno oggetto di un'unica elaborazione cumulativa posticipata.

In particolare, le sole istanze relative alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico e pervenute nei 15 giorni successivi al rilascio della modulistica on line saranno elaborate secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Diversamente, le istanze relative alle assunzioni effettuate a decorrere dal giorno di rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza (cfr. l'articolo 11, commi 2 e 3, del decreto direttoriale).

Fino alla data dell'elaborazione cumulativa posticipata, le istanze risulteranno ricevute dall'INPS - contrassegnate dallo stato di "Aperta" - e saranno suscettibili di annullamento ad opera dello stesso interessato; se l'interessato intende modificarne il contenuto, dovrà annullare l'istanza inviata e inoltrarne una nuova.

Contestualmente all'elaborazione cumulativa posticipata sarà resa disponibile la funzionalità di inoltrato dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Con riferimento alle istanze inviate successivamente alla data di lavorazione cumulativa di cui sopra, per l'elaborazione delle stesse varrà il criterio generale, rappresentato dall'ordine cronologico di presentazione della richiesta, a prescindere dalla data di assunzione.

#### **11. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione Mezzogiorno**

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "OMEZ" avente il significato di "Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "L478" avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- con il codice "L479" avente il significato di "arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")".

Diversamente, i datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.



le>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <**TipolIncentivo**> dovrà essere inserito il valore "**DEMO**" avente il significato di "Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <**CodEnteFinanziatore**> dovrà essere inserito il valore "**H00**" (Stato);
- nell'elemento <**ImportoCorrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <**ImportoArrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "**L483**" avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- con il codice "**L484**" avente il significato di "arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")".

I datori di lavoro che dovranno recuperare importi non conguagliati - sempre nei limiti dell'importo massimo mensile ammesso - o restituire somme non spettanti, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'incentivo spettante.

Si fa, infine, presente che, nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ex articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c., dopo la preventiva verifica di legittimità dell'operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente (la quale terrà nota dell'eventuale autorizzazione alla fruizione nella sezione "Annotazioni" della procedura Iscrizione e variazione azienda), all'atto della compilazione del flusso ed al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante procederà nel seguente modo:

- indicare il lavoratore in questione, nell'elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione **2T** (avente il significato di "Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo d'impresе che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico");
- valorizzare contemporaneamente l'elemento <MatricolaProvenienza> con l'indicazione della posizione contributiva INPS presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Nella medesima ipotesi, il cedente, a sua volta, provvederà ad indicare il lavoratore in questione nell'elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione **2T** senza la contemporanea valorizzazione dell'elemento <MatricolaProvenienza>.

## **12. Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione Mezzogiorno in cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio2018**

I datori di lavoro autorizzati all'incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n.205/2017, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo in oggetto valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante, nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis, dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <**TipolIncentivo**> dovrà essere inserito il valore "**MEZC**" avente il significato di "Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n.2/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <**CodEnteFinanziatore**> dovrà essere inserito il valore "**H00**" (Stato);
- nell'elemento <**ImportoCorrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <**ImportoArrIncentivo**> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valoriz-

zazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "**L485**" avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- con il codice "**L486**" avente il significato di "arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")".

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo Occupazione Mezzogiorno in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n.205/2017, oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, esporranno, a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2018, i lavoratori per i quali spetta l'incentivo valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <Denuncia Individuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "**IOMC**" avente il significato di "Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n.2/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "**H00**" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'incentivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2018. Si sottolinea che la valorizzazione del predetto elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza aprile, maggio e giugno 2018.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice "**L487**" avente il significato di "conguaglio incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- con il codice "**L489**" avente il significato di "arretrati gennaio, febbraio e marzo 2018 incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")".

I datori di lavoro che devono recuperare importi non conguagliati - sempre nei limiti dell'importo massimo mensile ammesso - o restituire somme non spettanti, si devono avvalere della procedura delle regolarizzazioni (UniEmens/vig), come anche i datori di lavoro che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività e che vogliono fruire dell'incentivo spettante.

Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell'incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto ex articolo 1406 c.c. o di trasferimento di azienda ex articolo 2112 c.c., valgono le stesse indicazioni fornite alla fine del paragrafo precedente.

### **13. Datori di lavoro agricoli che operano con il sistema DMAG**

Il datore di lavoro agricolo, all'atto della prenotazione dell'incentivo occupazionale attraverso la procedura DiResCo, dovrà indicare, oltre alla retribuzione lorda mensile media, l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro al netto degli eventuali esoneri per zone svantaggiate e/o montane.

Come già esposto al paragrafo 5, si precisa che oggetto del beneficio è la contribuzione datoriale effettivamente sgravabile e quindi la contribuzione calcolata al netto delle riduzioni per zone montane e svantaggiate per la manodopera occupata nei Comuni ricadenti nelle suddette zone.

A seguito dell'ammissione al beneficio, i datori di lavoro agricoli potranno beneficiare dell'incentivo a decorrere dalla denuncia DMAG di competenza II trimestre 2018.

A tal fine è istituito il nuovo Codice di Autorizzazione (CA) MZ avente il significato di "Incentivo Occupazione Mezzogiorno Decreto Direttoriale ANPAL 2 gennaio 2018 n. 2").

*Il codice di autorizzazione MZ sarà attribuito automaticamente sulla posizione anagrafica aziendale dai sistemi informativi centrali contestualmente all'attribuzione dell'esito positivo al modulo di conferma.*

*I datori di lavoro agricoli potranno verificare la corretta attribuzione del CA MZ consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della propria posizione aziendale presente nel Cassetto previdenziale aziende agricole.*

*La denuncia DMAG contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta, nella fase della trasmissione telematica, ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.*

*La modalità di validazione sarà la medesima già utilizzata per il codice CIDA (cfr. la circolare n. 46/2011) e, pertanto, l'eventuale "scarto" della denuncia sarà motivato con opportuno messaggio d'errore.*

*Il datore di lavoro per usufruire del beneficio dovrà attenersi alle seguenti istruzioni.*

*Nelle denunce DMAG principali (P) o sostitutive (S), con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare:*

- *per il Tipo Retribuzione, il valore Y;*
- *nel campo CODAGIO il C.A. MZ;*
- *nel campo retribuzione l'importo del bonus autorizzato riparametrato su base mensile.*

*Il calcolo dell'effettivo importo dell'incentivo spettante all'azienda sarà effettuato a cura dell'Istituto a seguito dell'elaborazione dei dati trasmessi tramite DMAG.*

*Pertanto, in sede di tariffazione, dopo l'effettuazione del calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà altresì calcolato l'importo del bonus mensile effettivamente spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni effettivamente dichiarate mediante l'applicazione delle aliquote al netto delle suddette riduzioni.*

*In vero, qualora il calcolo contributivo come sopra descritto comporti la determinazione di un valore inferiore di quello esposto con il tipo retribuzione "Y", il bonus sarà pari a quello calcolato dall'Istituto; qualora, invece, il calcolo contributivo comporti la determinazione di un valore superiore a quello esposto nel campo tipo retribuzione "Y", quest'ultimo rappresenterà il valore spettante in quanto rappresenta il valore massimo impegnato.*

*Qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG relativo al 1° trimestre 2018, la fruizione dello stesso potrà avvenire attraverso la presentazione di un DMAG di Variazione (V), con le medesime modalità sopra descritte.*

#### **14. Datori di lavoro UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva**

##### **• Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione del solo Incentivo Occupazione Mezzogiorno**

*A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2018, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica autorizzati, che intendono fruire dell'incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.*

*Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:*

- *nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'Anno di riferimento dello sgravio;*
- *nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;*
- *nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "H" "Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")"*
- *nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.*

*Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.*

*I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis, per esporre il beneficio spettante, dovranno invece compilare l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:*

- *nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'Anno di riferimento dello sgravio;*
- *nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;*



- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il valore **"I"** "Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l'elemento V1\_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.

**• Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'Incentivo Occupazione Mezzogiorno in cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2018**

A partire dalla denuncia del periodo retributivo di aprile 2018, i datori di lavoro iscritti alla Gestione Pubblica autorizzati all'incentivo in oggetto e che per lo stesso lavoratore usufruiscono anche dell'esonero contributivo previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, esporranno nel flusso UniEmens, sezione ListaPosPA, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento **<Imponibile>** e l'elemento **<Contributo>** della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, Per esporre il beneficio spettante, nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minimis dovrà essere compilato l'elemento **<RecuperoSgravi>** di **<GestPensionistica>**, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento **<AnnoRif>** dovrà essere inserito l'Anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<MeseRif>** dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il valore **"J"** "Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n.2/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (nel rispetto degli aiuti "de minimis")";
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo Occupazione NEET in cumulo con l'esonero previsto dall'art.1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017, oltre i limiti previsti in materia di aiuti de minimis per esporre il beneficio spettante, dovranno invece compilare l'elemento **<RecuperoSgravi>** di **<GestPensionistica>**, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento **<AnnoRif>** dovrà essere inserito l'Anno di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<MeseRif>** dovrà essere inserito il Mese di riferimento dello sgravio;
- nell'elemento **<CodiceRecupero>** dovrà essere inserito il valore **"K"** "Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al Decreto direttoriale dell'ANPAL n.2/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017 (oltre i limiti in materia di aiuti "de minimis")";
- nell'elemento **<Importo>** dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si evidenzia che l'eventuale recupero dei contributi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 potrà essere effettuato valorizzando i predetti elementi esclusivamente nei flussi UniEmens – ListaPosPA di competenza di aprile, maggio e giugno 2018.

Si ricorda che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Variazioni di dati precedentemente trasmessi dovranno essere comunicate, nel rispetto comunque dei limiti previsti relativamente agli importi ammessi allo sgravio, con l'elemento V1\_PeriodoPrecedente Codice Causale Variazione 5.

**15. Istruzioni contabili**

Ai fini della contabilizzazione dell'incentivo previsto con il decreto direttoriale dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del 2 gennaio 2018, volto a favorire l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015 per il periodo 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018 in regioni "meno sviluppate" o "in transizione", nei limiti delle risorse specificamente stanziare, si istituiscono nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Ge-

stione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) - i seguenti conti suddivisi per tipologia di agevolazione.

Con riferimento ai datori di lavoro che fruiscono dell'Incentivo Occupazione Mezzogiorno distinto tra "Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018 (nel rispetto degli aiuti de minimis)" codice tipo incentivo "OMEZ" e dell'Incentivo Occupazione Mezzogiorno in cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2018, che nella dichiarazione Uniemens riporta il codice "MEZC" "Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al decreto direttoriale dell'ANPAL n.2/2018 in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017(nel rispetto degli aiuti de minimis)", si istituisce il seguente conto:

GAW32161 - Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di persone disoccupate nelle Regioni del Mezzogiorno di cui al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) "nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis" di cui al Decreto Direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018, anche in cumulo con l'esonero previsto dall'art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017.

Riguardo i datori di lavoro che invece fruiscono dell'"Incentivo Occupazione Mezzogiorno di cui al decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018(oltre i limiti in materia di aiuti de minimis)", contraddistinto nella dichiarazione Uniemens dal codice tipo incentivo "DEMO" e dell'Incentivo Occupazione Mezzogiorno in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017(oltre i limiti in materia di aiuti de minimis), contraddistinto in dichiarazione dal codice incentivo "IOMC si istituisce il seguente conto:

GAW32162 - Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di persone disoccupate nelle Regioni del Mezzogiorno di cui al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) "oltre i limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis" di cui al Decreto Direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018, anche in cumulo con l'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100, della legge n. 205/2017.

Al conto GAW32161, gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM, verranno imputate le somme evidenziate nel flusso UniEmens con i codici "L478", "L479", "L485", "L486".

Similmente, al conto GAW32162 verranno rilevati gli importi che nel DM2013 "VIRTUALE" sono evidenziati con i codici "L483", "L484", "L487", "L489".

Per la rilevazione dell'onere relativo agli incentivi, da imputare ai medesimi conti, riconosciuti ai datori di lavoro agricoli, che si avvalgono delle dichiarazioni contributive DMAG, le istruzioni contabili verranno fornite direttamente alla procedura conferente per i necessari adeguamenti.

Ai nuovi conti verranno contabilizzati anche gli oneri relativi agli incentivi spettanti ai datori di lavoro che operano con il sistema dei flussi UniEmens sezione <ListaPosPA>.

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all'incentivo in argomento.

Si riportano in allegato le variazioni al piano dei conti.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

- 
- (1) Circa l'individuazione dei datori di lavoro privati, cfr., da ultimo, la circolare n. 40/2018, relativa all'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani.
  - (2) Cfr., da ultimo, il paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all'occupazione dei giovani disciplinato dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017.
  - (3) Ai fini della sospensione e del successivo differimento nella fruizione del beneficio, si riporta quanto previsto in proposito nel messaggio n. 72 del 21 marzo 2000: "nell'ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro (quiescenza del rapporto) per maternità con relativo differimento temporale del periodo di fruizione dei benefici contributivi, il datore di lavoro, sulle integrazioni della retribuzione poste a suo carico dalle previsioni contrattuali durante il periodo di astensione, è tenuto al versamento dell'ordinaria contribuzione senza la possibilità di fruire delle agevolazioni previste per le assunzioni agevolate".



## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”, che all’art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUEE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’”Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari

B



marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea con decisione CCI 2014IT16M8PA001, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

**VISTO** il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di “lavoratori svantaggiati” in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008;

**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 - nonché ai fini previsti dall’articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – di individuazione, per il 2018, dei settori e delle professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazione approvata con decisione della Commissione Europea C(2017) 8928 del 18.12.2017;

**VISTO** che il PON SPAO prevede, nell’ambito dell’Asse prioritario 1 “Occupazione”, le priorità di investimento 8i “L’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” e 8ii “L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani”;

**VISTO** l’articolo 5 della Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il DPR n. 568/1988 e s.m.i. che regola l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli





artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 istitutivo del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

**VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modificazioni e integrazioni concernente “Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;

**VISTO** il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016 che disciplina i rapporti giuridici tra l'ANPAL (ex Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON SPAO, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio;





**VISTO** l'articolo unico, commi 100, 893 e 894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che è in corso la procedura di rimodulazione dei programmi operativi di cui all'articolo unico, comma 894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare la procedura di definizione di un Programma Operativo Complementare denominato "Sistemi di Politiche attive per l'occupazione";

## **DECRETA**

### **Articolo 1 Principi generali**

1. È istituito l' "Incentivo Occupazione Mezzogiorno".
2. La gestione della misura è affidata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di Organismo Intermedio.
3. Con cadenza mensile l'INPS comunica all'ANPAL i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per l'incentivo in parola e il saldo disponibile.

### **Articolo 2 Destinatari dell'incentivo**

1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano persone con le caratteristiche di cui al successivo comma 2, spetta un incentivo il cui importo è definito ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, in relazione alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
2. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del D. lgs. n. 150/2015, in possesso delle seguenti caratteristiche:
  - a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 34 anni di età;
  - b) lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 4, comma 3, i soggetti di cui al comma 2 non devono aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.



### **Articolo 3**

#### **Ambito territoriale di ammissibilità**

1. L'incentivo spetta esclusivamente laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l'assunzione, sia ubicata nelle Regioni "meno sviluppate" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o nelle Regioni "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
2. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dalle Regioni di cui al comma 1, l'incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

### **Articolo 4**

#### **Tipologie contrattuali incentivate**

1. L'incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
  - a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  - b) contratto di apprendistato professionalizzante.
2. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
3. Nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 2, l'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a tempo determinato.
4. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
5. L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

### **Articolo 5**

#### **Importo dell'incentivo**

1. L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.





2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
3. L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.

## Articolo 6

### Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato

1. L'incentivo di cui al presente decreto è fruito alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole:
  - a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
  - b) oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, alle condizioni previste dall'articolo 7.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, in caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di stato in regime "de minimis", l'INPS provvede alla revoca dell'incentivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge.

## Articolo 7

### Fruizione dell'incentivo oltre i limiti del regime "de minimis"

1. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.
2. L'incentivo può essere fruito qualora l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4.
3. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l'incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione



- agevolata, secondo quanto previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 150/2015.
4. Il requisito dell'incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
  5. L'incentivo di cui al presente decreto è riconosciuto nei limiti dell'intensità massima di aiuto previsti dall'articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
  6. Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni di età, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di cui al comma 2, ricorra una delle seguenti condizioni:
    - a) il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);
    - b) il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
    - c) il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
    - d) il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
  7. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sulla base delle rispettive competenze.

## Articolo 8

**Cumulabilità con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile di cui all'art. 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**

1. L'incentivo è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'art. 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l'incentivo è fruibile per la parte residua, fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo complessivo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

## Articolo 9

### Incumulabilità con altri incentivi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, l'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

## Articolo 10

### Procedimento di ammissione all'incentivo

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall'Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
2. L'INPS effettua le seguenti operazioni:
  - a) determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
  - b) verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all'incentivo;
  - c) accerta la disponibilità residua delle risorse;
  - d) comunica, in caso di esito positivo delle precedenti verifiche, l'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo in favore del datore di lavoro.



3. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
4. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

## **Articolo 11**

### **Autorizzazione dell'incentivo e limiti di spesa**

1. L'INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili previste dall'articolo 12, sulla base di una stima previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'INPS autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

## **Articolo 12**

### **Dotazione finanziaria**

1. La gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a 200 milioni di euro che graveranno sul Programma operativo nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (SPAO).
2. A seguito dell'approvazione del Programma Operativo Complementare SPAO, la dotazione di cui al comma 1 sarà incrementata fino a concorrenza di 500 milioni di euro complessivi.

## **Articolo 13**

### **Disposizioni finali**

1. La disciplina dei rapporti tra l'ANPAL e l'INPS, nonché dei reciproci obblighi, è definita con il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015 del 29 dicembre 2015 e successive modifiche.



2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL [www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it).

ROMA, addì 30 dicembre 2017

Salvatore Pirrone  




## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA** la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", che all'art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

**VISTO** il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20/12/2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUEE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

**VISTO** l'Accordo di Partenariato, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea con decisione CCI 2014IT16M8PA001, che individua il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" e il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *"de minimis"*;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;



**VISTO** il Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017 (che abroga il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013) recante la definizione di “lavoratori svantaggiati” in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 - nonché ai fini previsti dall’articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – di individuazione, per il 2018, dei settori e delle professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna;

**VISTO** il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO) approvato con decisione della Commissione Europea (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente oggetto di riprogrammazione approvata con decisione della Commissione Europea C(2017) 8928 del 18.12.2017;

**VISTO** che il PON SPAO prevede, nell’ambito dell’Asse prioritario 1 “Occupazione”, le priorità di investimento 8i “L’accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale” e 8ii “L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani”;

**VISTO** l’articolo 5 della Legge 183/1987 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;

**VISTO** il DPR n. 568/1988 e s.m.i. che regola l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

**VISTO** il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 istitutivo del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

**VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente "Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modificazioni e integrazioni concernente "Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91";

**VISTO** il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

**VISTO** l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 365 del 15 novembre 2016 che disciplina i rapporti giuridici tra l'ANPAL (ex Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON SPAO, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio;

**VISTO** l'articolo unico, commi 100, 893 e 894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che è in corso la procedura di rimodulazione dei programmi operativi di cui all'articolo unico, comma 894, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare la procedura di definizione di un Programma Operativo Complementare denominato "Sistemi di Politiche attive per l'occupazione";

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 2 del 2 gennaio 2018 (sottoscritto in data 30 dicembre 2017) con il quale è stata istituita la misura "Incentivo Occupazione Mezzogiorno" del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO):

## DECRETA

### Articolo 1

1. Al Decreto Direttoriale n. 2 del 2 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) all'articolo 2, comma 2, la lettera b) è così sostituita: "lavoratori con 35 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017";
  - b) l'articolo 4, comma 3, è così modificato: "l'incentivo è riconosciuto anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato; per tale fattispecie non è richiesto il requisito di disoccupazione di cui all'art. 2 comma 2 del presente decreto";
  - c) all'articolo 7, comma 6, la lettera a) è così sostituita: "il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del Decreto del Ministro del Lavoro del 17 ottobre 2017".

### Articolo 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL [www.anpal.gov.it](http://www.anpal.gov.it).

ROMA, addì

Salvatore Pirrone  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)



## VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW32161
Denominazione completa	Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di persone disoccupate nelle Regioni del Mezzogiorno di cui al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) anche in cumulo con l'esonero previsto dall'art.1, comma 100 e ss, della legge n. 205/2017 " <i>nei limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"</i> di cui al Decreto Direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018.
Denominazione abbreviata	INC.D.L.ASS.MEZZOG.NEI LIMITI.DD.2/18-CUM.ESON.

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW32162
Denominazione completa	Incentivo ai datori di lavoro per l'assunzione di persone disoccupate nelle Regioni del Mezzogiorno di cui al Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (PON SPAO) anche in cumulo con l'esonero previsto dall'art.1, comma 100 e ss, della legge n. 205/2017 " <i>oltre i limiti degli importi in materia di aiuti "de minimis"</i> di cui al Decreto Direttoriale dell'ANPAL n. 2/2018.
Denominazione abbreviata	INC.D.L.ASS.MEZZ.OLTRELIMITI.DD.2/18-CUM.ESON.